



Descrizione codice rischio

Polizza	Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia/Codice	Codice rischio	Codice Controllo
	0691431977	15		0691/1FZ	132	989
	Durata della Garanzia		Decorrenza		Scadenza	
	0 giorni 0 mesi 7 anni		16/10/2024		16/10/2031	
Contraente (Ditta Obbligata)	Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		
	Denominazione					
	ECO APRILIA S.R.L.					
	Indirizzo		C.A.P.	Località		Provincia
Stazione Appaltante (Beneficiario)	VIA VALSUGANA 22		04011	APRILIA		LT
	Codice Fiscale o Partita I.V.A			Numero posizione (carpetta)		
	02714750599			00000125714		
	Denominazione			Sede		
Estremi del contratto	PROVINCIA DI LATINA			VIA A. COSTA 1 - 04100 - LATINA (LT)		
	Causale Garanzia/Descrizione Lavori					
	VEDASI ALLEGATO					

Somma garantita	Somma Garantita56.607,00		Cinquantaseimilaseicentosette/00		
Condizioni Particolari					
Premi da corrispondere	Alla firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
		1.408,88	0,00	176,12	1.585,00
	Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)	==		==	Totale ==
	Originale in quattro esemplari in:GENOVA (GE)			il 20/11/2024	

L'importo di € 1.585,00 è stato pagato

Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

Polizza Mod. CZGE Ed.10/2015

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con :

Società la HDI Assicurazioni S.p.A.
Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A si costituisce fideiussore.
Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempienze in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificatesi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - Proroga della garanzia - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione della cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

E' in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concordato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita,
- sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- inadempienza della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatesi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza

IL CONTRAENTE

IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: **Art. 6** (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società) **Art. 8** (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.) **Art. 9** (deposito cautelativo) **Art. 11** (deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209..

IL CONTRAENTE

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente

**FIDEJUSSIONE PER LE IMPRESE ESERCENTI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI**

Premesso che:

1. che, con deliberazione PROT. N. 43495 del 16.10.2024 la PROVINCIA DI LATINA (in seguito denominata Ente garantito) ha assegnato alla società ECO APRILIA S.R.L. (in seguito denominata contraente) con sede legale in VIA VALSUGANA 22 – 04011 APRILIA LT - P.IVA 02714750599 e insediamento sito in VIA DELLA MECCANICA 27 APRILIA LT numero di iscrizione 067 059 001 del Registro delle Imprese che effettuano “Attività di Recupero di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 15/06 e s.m.i.”

2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto di cui al punto 1., il contraente è tenuto a prestare alla Amministrazione PROVINCIA DI LATINA, in qualità di Ente da garantire, una garanzia di euro 56.607,00 (euro cinquantaseimilaseicentosette/00) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;

3. la suddetta garanzia finanziaria può essere prestata anche con polizza fidejussoria/ fideiussione bancaria;

4. è denominato Ente Garantito la seguente Amministrazione PROVINCIA DI LATINA.;

5) con Delibera della Giunta Regionale n. 239 del 2009 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per le prestazioni delle garanzie ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TUTTO CIO' PREMESSO

La HDI Assicurazioni S.p.A. (in seguito denominata Società) autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 19853 del 22/7/1994 pubblicato sulla G.U. del 10/8/1994, e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982 n. 348, domiciliata in Roma, Piazza Guglielmo Marconi 25, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore del Contraente, il quale accetta per se' e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di euro 56.607,00 (cinquantaseimilaseicentosette/00) a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti dallo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, dalla messa in sicurezza e dall'eventuale bonifica dello stesso, dalle attività di ripristino ambientale e di sistemazione finale dell'area, causate da inadempienze da parte del contraente.

La presente polizza / fideiussione ha durata di anni 7 a partire dal 16/10/2024 con scadenza 16/10/2031

CONDIZIONI GENERALI**Art. 1 - Durata della garanzia**

La presente garanzia si riferisce unicamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2. della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza. La durata della polizza deve pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di anni 2. .

Art. 2- Delimitazione della garanzia

La società assicurativa, fino alla concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2 della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fidejussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento di rifiuti presenti nel sito, per la messa in sicurezza, l'eventuale bonifica, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale..

Art. 3 Pagamento del risarcimento

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con la presente polizza, sarà eseguito dalla società, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto regionale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 C.C., la società/banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. La società rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 C.C.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Il Beneficiario

Il Contraente

Art. 4 - Surrogazione

La società e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali.

Art. 5 - Pagamento del premio ed altri oneri

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei suoi supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

Art. 6 - Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

Art. 7 - Foro competente

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA DITTA STIPULANTE

Art. 8 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società.

Art. 9 - Rivalsa - La Ditta Stipulante si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza del presente contratto per capitali, interessi e spese - anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e l'Ente Garantito - con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Art. 10 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico della Ditta Stipulante.

Art. 11- Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c. la Società potrà richiedere alla Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dalla stessa e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito o di altri Enti garantiti dalla Società;
- sopravvenuta insolvenza della Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione dell'Impresa;
- ogni ipotesi di ritardo o di sospensione nella esecuzione delle obbligazioni garantite non concordata con l'Ente garantito anche se dipendente da fatto non imputabile alla Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dall'Ente Garantito;
- ogni ipotesi di inadempimento della Contraente agli obblighi derivanti dall'attività di trasporto rifiuti;
- mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;
- inadempienza della Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse da quella qui garantita;
- provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'Iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintantoché la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia a mezzo dichiarazione scritta rilasciata dal l'Ente Garantito.

Verificatasi per iniziativa dell'Impresa la liberazione della garanzia, la Società restituirà alla stessa, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dall'Impresa.

Art. 12- Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Impresa anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 13 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni tra le parti, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte con lettera raccomandata inviata:

- quanto alla PROVINCIA DI LATINA alla sua sede;
- quanto all'Impresa alla sua sede e residenza;
- quanto alla Società alla Direzione Generale.

Art. 14 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o dove ha sede o residenza la Contraente.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Il Beneficiario

Il Contraente

DICHIARAZIONE rilasciata a polizza nr. 0691431977

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R.
N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



Il sottoscritto ROBERTO GIORDANO, nato a Torino (TO) il 23 maggio 1966, domiciliato per la carica in Roma Piazza Guglielmo Marconi 25 CF. GRDRRT66E23L219E in qualità di Dirigente Procuratore della Compagnia HDI Assicurazioni Spa, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ATTESTA E DICHIARA

di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 - R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. - serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

In fede

Roma, li 13/12/2024

Il dichiarante
HDI Assicurazioni S.p.A.

PAGINA BIANCA